

Estratto dagli « Atti della Società Italiana *Mathesis* », anno 1939-XVIII

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA
DI SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE
« MATHESIS »

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE DI ETIOPIA

Veduto lo statuto della Società Italiana di Scienze fisiche e matematiche « Mathesis », con sede in Firenze;

Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1333, convertito in legge con la legge 12 gennaio 1934, XII, n. 90;

Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XII, n. 1803, convertito in legge con la legge 2 gennaio 1936-XV, n. 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

Lo statuto della Società Italiana di Scienze fisiche e matematiche « Mathesis », con sede in Firenze, è abrogato.

ART. 2.

È approvato il nuovo statuto della Società anzidetta, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 novembre 1939 XVIII.

F.to VITTORIO EMANUELE

C.to BOTTAI

STATUTO

Art. 1.

La Società Italiana di Scienze fisiche e matematiche « Mathesis » ha per scopo di discutere e portare il proprio contributo alla soluzione di problemi sia scientifici sia didattici interessanti l'insegnamento delle discipline matematiche e fisiche e delle scienze affini, soprattutto nelle scuole medie.

La Società ha sede nella città che è residenza abituale del presidente in carica.

Art. 2.

Per conseguire i suoi fini la Società:

- a) tiene adunanze generali;
- b) promuove e favorisce ricerche scientifiche e discussioni didattiche;
- c) rende nota la propria attività mediante la pubblicazione periodica degli atti sociali;
- d) cura che sia diffusa tra i soci la conoscenza di fondamentali teorie e delle migliori opere che vi si riferiscono.

Art. 3.

Possono divenire soci i docenti di matematica e quelli di fisica delle Università del Regno; i docenti di matematica, di fisica e matematica e di fisica degli Istituti e Scuole di istruzione media; gli assistenti di ruolo delle suddette discipline nelle Università del Regno; i cultori di scienze fisiche e matematiche.

Possono essere ammessi come soci anche stranieri purchè in numero non superiore ad un decimo dei soci nazionali.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale, secondo norme che verranno fissate dal Consiglio direttivo.

Art. 4.

Chi voglia far parte della Società deve presentare domanda al presidente con l'impegno di pagare la quota sociale per un biennio.

Trascorso detto termine, si intenderà rinnovata l'Associazione se ad essa non si sia espressamente rinunciato per iscritto sei mesi prima della scadenza del biennio.

Il Consiglio direttivo decide sulla ammissione dei nuovi soci.

Le nomine dei soci stranieri non possono aver corso senza l'assenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 5.

Il Ministro per l'educazione nazionale può promuovere la revoca o revocare la nomina del socio che si renda indegno o comunque incompatibile con gli interessi della Società.

Art. 6.

La Società è retta da un Consiglio direttivo composto di un presidente, di un vice-presidente, di cinque consiglieri e di un segretario.

Il Consiglio direttivo dura in carica un biennio e i suoi membri possono essere confermati.

Art. 7.

Il presidente e il vice-presidente sono nominati dal Ministro per l'Educazione nazionale.

Gli altri membri del Consiglio direttivo sono nominati dalla assemblea generale o a seguito di apposito referendum indetto tra i soci.

Art. 8.

Il presidente e il vice-presidente devono, entro tre mesi dalla comunicazione della propria nomina, prestare sotto pena di decadenza, il primo nelle mani del Prefetto, il secondo nelle mani del presidente, il seguente giuramento accademico:

« Giuro di essere fedele al Re e ai Suoi Reali Successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, e di esercitare l'ufficio affidatomi con l'animo di concorrere al maggior sviluppo della cultura nazionale ».

Art. 9.

Il presidente rappresenta la Società; convoca e dirige le adunanze del Consiglio direttivo e delle assemblee generali e ne fa ese-

guire le deliberazioni; ordina le riscossioni e i pagamenti; firma gli atti ufficiali.

In caso di assenza e impedimento è sostituito dal vice-presidente.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo provvede alle iniziative e ai lavori della Società, esamina e delibera sulla ammissione dei nuovi soci; esamina e discute i bilanci preventivi e rivede i consuntivi da presentare, unitamente alla relazione dei revisori dei conti, alla approvazione della assemblea; cura la pubblicazione degli atti della Società; delibera gli eventuali provvedimenti di revoca dei soci morosi e dei soci che si rendano indegni o comunque incompatibili con gli interessi del sodalizio.

Art. 11.

Il segretario redige e conserva i processi verbali delle sedute del Consiglio direttivo e delle assemblee generali; attende alla corrispondenza di ufficio e vi sottoscrive dopo il presidente; cura l'amministrazione e l'archivio; prepara i bilanci.

Art. 12.

La Società tiene adunanze di carattere scientifico o amministrativo nell'epoca e con le norme che saranno stabilite dal regolamento interno.

Le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, ad eccezione di quanto è stabilito nell'articolo 19 - comma 2 del presente statuto.

Art. 13.

Le entrate della Società sono costituite dai contributi sociali, dai proventi della vendita delle pubblicazioni sociali e dalle eventuali elargizioni dello Stato, di Enti e di privati cittadini.

Art. 14.

L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 29 ottobre al 28 ottobre dell'anno successivo.

Per l'anno finanziario la Società nomina tra i soci tre revisori dei conti, dei quali due effettivi ed uno supplente.

I revisori dei conti riferiscono per iscritto alla Società sull'andamento dell'amministrazione.

Art. 15.

I beni della Società debbono essere descritti in speciali inventari.

Le somme provenienti dalla alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o che per qualsiasi titolo siano da destinare ad incremento del patrimonio devono essere impiegate subito in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato.

Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra da farsi in vista dei bisogni della Società, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per l'educazione nazionale.

Le somme necessarie ai bisogni ordinari della Società devono essere depositate a interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero, previa l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, presso le casse di risparmio ordinarie o istituti di credito designati dal Consiglio direttivo.

Della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è personalmente responsabile il presidente della Società.

Art. 16.

I soci della Società residenti in città, sedi di Università, o in città vicine a sedi universitarie possono raggrupparsi in sezioni della Società per mantenere più vivi e frequenti contatti tra loro.

L'organizzazione e il funzionamento delle sezioni saranno stabiliti dal regolamento interno.

Art. 17.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il presidente trasmette al Ministro per l'educazione nazionale un elenco dei premi da conferirsi o da mettere a concorso nell'anno successivo.

Egli trasmette poi copia delle relazioni delle commissioni giudicatrici.

Art. 18.

Non oltre il mese di gennaio di ogni anno il presidente trasmette al Ministro per l'educazione nazionale una relazione sulla attività svolta dalla Società nell'anno accademico precedente.

Art. 19.

L'eventuale scioglimento della Società potrà essere deliberato dalla assemblea generale appositamente convocata o mediante apposito *referendum* tra soci.

La deliberazione relativa si intenderà adottata quando abbia riportato un numero di voti non inferiore ai due terzi dei soci iscritti.

Approvato lo scioglimento, le modalità di questo e l'impiego delle attività saranno deliberati a maggioranza di voti in una seconda assemblea o con un successivo referendum.

Art. 20.

Il regolamento per il funzionamento interno della Società sarà sottoposto all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale.

*Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore di Etiopia*

Il Ministro per l'Educazione Nazionale

F.to BOTTAI